

Seguitano alcune Leggi, & Ordinationi cavate dal Recognoverunt Proceres; cioè hanno riconosciuto gli Antecessori Nobili, e d'altri casi pertinenti a' Marinari, & a' Mercanti.

In Recognoverunt Proceres. a' 23. Capitoli.

I Tem, che Mercanti, o Marinari, che hanno promesso di andare per Mare, & che hanno libata la Nave, quelli tali per nove cause non possono essere ritenuti, perchè hanno data securtà di seguire nella detta causa, nella volta del viaggio, e questo quando la Nave, o Barca sarà in Mare, o apparecchiata per fare vela.

In Recognoverunt Proceres. a' 69. Capitoli.

I Tem. Se alcun porterà comenda in viaggio, che la moglie-ra di colui che tiene le comende, nè altro creditore non possa domandar, nè diffender quelle mercantie, che saranno portate in quel viaggio, nel quale le cose saranno state, e raccomandate per ragione del tutto, o di ciascun'altra cosa, fino a tanto che quello, o quelli che haveranno fatte le comende, habbiano ricevute le dette comende, o mercantie comprate di quelli denari.

Altra del Re Eniayme del medesimo.

NOI Eniayme per la Dio gratia Re di Aragona, alli fedeli, & amati Governatori di Barcellona, &c. Habbiamo inteso, che se alcuni Mercanti fanno viaggio in alcune parti pigliando commende di alcuni Cittadini di Barcellona in quel viaggio moriranno, le sue donne pigliano dette commende per le sue doti; e perchè contra ragione, e giustitia, diciamo, e comandiamo a voi altri, che se per ventura la detta causa in-
ter-